

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE****ASUR****N. 346/ASURDG DEL 03/05/2013**

**Oggetto: G. L. / ASUR - A.V. 3 - TRIB. DI CAMERINO SEZ. LAVORO - RICORSO N. 13/2013 R.G. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO DI DIFENSORE ALL'AVV. LUCA FORTE.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

Di costituirsi nel giudizio promosso, con ricorso n. 13/2013 R.G., dinanzi al Tribunale di Camerino, Sezione Lavoro, contro l'ASUR – Area Vasta n. 3, dalla Sig.ra G. L. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad ogni effetto di legge.

Di conferire mandato di procuratore alla lite all'Avv. Luca Forte del Foro di Macerata.

Di attestare che l'onere economico derivante dal presente atto, presuntivamente pari ad € 5.000,00 lordi - rientrante nella programmazione definita con il budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12 - sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all'autorizzazione di spesa n. 12/2013, NdC 05.21.03.03.01 "Spese legali", AV3 altro, del Sezionale del Bilancio Economico 2013.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Ancona, sede legale ASUR,

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Piero Ciccarelli

**Per i pareri infrascritti:**

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Alberto Carelli

Il Direttore Sanitario  
Dott. Giorgio Caraffa

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**SERVIZIO RISORSE UMANE – A.V. 3**

Con ricorso n. 13/2013 R.G., promosso dinanzi al Tribunale di Camerino, Sezione Lavoro, contro l'ASUR – Area Vasta n. 3, la Sig.ra G. L. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), chiede che il giudice accerti e dichiari la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra la stessa e l'A.V. 3 e, per l'effetto, condanni l'Ente a versarle tutte le retribuzioni spettanti e non percepite, oltre all'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010 e s.m.i.

La ricorrente, previo espletamento della procedura di avviamento numerico ex art. 35, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., veniva assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato il 30/09/09 e successivamente prorogato sino al 30/09/12.

La Sig.ra G., ritenendo nulla la clausola di apposizione del termine di durata al citato contratto, in quanto non sufficientemente motivata, chiede appunto la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, sostenendo che a detta conversione non osti la personalità di diritto pubblico del datore di lavoro, visto che per l'instaurazione dello specifico rapporto di lavoro non è richiesto pubblico concorso e/o procedura di selezione, bensì mero avviamento numerico.

A parere dello scrivente Servizio, la c.d. "specialità" del rapporto di lavoro pubblico determina, invece, l'inapplicabilità della regola della "conversione" del contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato, nell'ipotesi in cui il giudice dovesse accertare la nullità della clausola appositiva del termine, regola che è, al contrario, pacificamente ammessa per il contratto a termine concluso nel settore privato. Sotto questo profilo, infatti, il legislatore stabilisce che *"la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte della P.A., non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato"* (art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).

Ritenendo infondate le eccezioni promosse dalla ricorrente e, per contro, legittimo l'operato dell'Ente, si propone di adottare idoneo atto con cui procedere alla costituzione nel giudizio de quo e conferire l'incarico di difensore all'Avv. Luca Forte del Foro di Macerata, verificata l'indisponibilità dei legali interni. Il relativo provvedimento, concernente la difesa in giudizio dell'Ente, viene assunto dal Direttore Generale dell'ASUR.

Si attesta che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che l'onere economico da esso derivante, presuntivamente pari ad € 5.000,00 lordi, come da preventivo redatto dal legale - rientrante nella programmazione definita con il budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12 - sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all'autorizzazione di spesa n. 12/2013, NdC 05.21.03.03.01 "Spese legali", AV3 altro, del Sezione del Bilancio Economico 2013.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Dott.ssa Adriana Carradorini

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Monica Maccari

**Il Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio**

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, rispetto alla programmazione definita con il budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12.

IL DIRIGENTE F.F.  
DEL SERVIZIO BILANCIO  
Paolo Gubbinelli

**- ALLEGATI -**

- Ricorso al Tribunale di Camerino n. 13/2013 R.G.